

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2012

Definizione delle modalità operative per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ed in particolare l'articolo 3 concernente le sanzioni per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il fascicolo aziendale;

Visto l'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento 29 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il provvedimento 28 febbraio 2011 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, recante «Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione»;

Visto l'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;

Visto l'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente attività e certificazioni in materia catastale;

Considerata la necessità di emanare il provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per stabilire le modalità con cui i soggetti interessati rendono le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto;

Sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. DGU.2012.921 del 15 ottobre 2012;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella *Gazzetta Ufficiale*;

DISPONE

Art. 1

(Informazioni sulla qualità delle colture)

1. Le dichiarazioni relative all'uso del suolo, rese dai soggetti interessati nell'ambito della presentazione delle domande di pagamento inoltrate agli organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria e previsti dalla Politica agricola comune (PAC), devono contenere anche le informazioni necessarie per consentire l'aggiornamento del catasto, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. A tale fine, le dichiarazioni sono fornite con le modalità stabilite dal presente provvedimento.

2. Le dichiarazioni, effettuate ai sensi del presente articolo, esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative alle singole particelle catastali, devono contenere anche le seguenti informazioni:

- a) gli identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella ed eventuale denominatore);
- b) l'uso del suolo, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli, per ogni particella o sua porzione;
- c) l'indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi;
- d) l'indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo di colture ortive;
- e) la potenzialità di irrigazione della particella;
- f) l'indicazione se trattasi di utilizzazione parziale, ovvero completa della particella;
- g) la superficie espressa in metri quadrati di ciascun uso del suolo, per ogni singolo utilizzo dichiarato nella particella;
- h) la qualità colturale catastale, nel caso in cui l'uso del suolo dichiarato rientri nell'elenco di cui alla tabella 1 richiamata al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- i) le generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo), unitamente alla dichiarazione sulla titolarità di un diritto reale, ovvero sulla conduzione del fondo;
- j) la conformità dell'intestazione catastale della particella con l'effettiva titolarità, qualora il dichiarante sia intestatario ovvero titolare di diritti reali sull'immobile. In alternativa, se le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese dal conduttore del fondo, le informazioni da fornire sono quelle concernenti le generalità e il codice fiscale di almeno uno dei titolari di diritti reali sull'immobile;
- k) il luogo, la data e la sottoscrizione del dichiarante.

4. Al fine dell'aggiornamento delle banche dati dell'Agenzia del Territorio (di seguito: Agenzia), nelle dichiarazioni di cui al comma 1 è contenuta un'apposita sezione in cui vengono dichiarati i fabbricati inclusi nell'azienda agricola e non censiti negli atti del catasto, ovvero rappresentati nella sola mappa catastale o nei soli atti censuari. Nella predetta sezione sono riportati i dati identificativi della particella nella quale ciascun fabbricato risulta ubicato.

5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito: AGEA) assicura il coordinamento delle attività per l'aggiornamento del fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nell'ambito della presentazione delle domande di pagamento richiamate al comma 1 di questo articolo, in modo che le domande stesse rechino tutte le informazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 2

(Dichiarazioni per l'aggiornamento del catasto)

1. Le dichiarazioni relative all'uso del suolo, di cui all'articolo 1, finalizzate all'aggiornamento degli atti catastali, rese all'AGEA o agli altri organismi pagatori, sono sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Con la sottoscrizione di cui al precedente comma, i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, e richiamate dall'articolo 5 del presente provvedimento, qualora le informazioni, previste dall'articolo 1 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

3. Le stesse dichiarazioni sono conservate agli atti dell'AGEA o degli altri organismi pagatori per un periodo non inferiore a 5 anni, successivi a quello di presentazione delle domande di pagamento. Al soggetto dichiarante è rilasciato il duplo dell'originale sottoscritto.

Art. 3

(Aggiornamento della banca dati catastale)

1. L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati *record* definiti dall'Agenzia.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette all'Agenzia, per ogni particella, secondo le specifiche contenute nell'allegato tecnico, le proposte di aggiornamento predisposte, ai sensi del comma precedente, in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

3. Le proposte di aggiornamento catastale sono conservate agli atti di AGEA per un periodo non inferiore a 5 anni, successivi all'anno di trasmissione delle proposte stesse all'Agenzia.

4. L'Agenzia provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con le modalità di cui all'articolo 4.

5. L'AGEA fornisce all'Agenzia le informazioni relative ai fabbricati entro il medesimo termine previsto al comma 2, secondo le modalità stabilite all'articolo 6, comma 3.

Art. 4

(Notifica degli esiti dell'aggiornamento catastale)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni catastali di aggiornamento e provvede a pubblicizzare i relativi risultati, presso i Comuni interessati, tramite gli Uffici provinciali dell'Agenzia e sul proprio sito *internet*, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato di cui al presente comma.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste dall'articolo 1 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applicano le sanzioni previste all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006.

2. L'AGEA comunica all'Agenzia, contestualmente alla fornitura delle proposte di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 2, le dichiarazioni oggetto di irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente, fornendo, secondo le specifiche contenute nell'allegato tecnico, le generalità dei dichiaranti, gli estremi delle dichiarazioni (data, numero di protocollo e indicazione dell'organismo pagatore) e le indicazioni recate nelle dichiarazioni stesse.

3. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2, l'AGEA, ovvero gli altri organismi pagatori, trasmettono, a richiesta dell'Agenzia, copia conforme delle dichiarazioni, contenenti gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, per le quali sia stata constatata la mancata fornitura, l'incompletezza o la non veridicità delle informazioni.

Art. 6

(Modalità di interscambio dei dati)

1. Al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali correlati al presente provvedimento, l'Agenzia accede, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alle dichiarazioni conservate nel fascicolo aziendale del dichiarante, di cui all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento. Dette dichiarazioni possono essere, altresì, oggetto di consultazione e stampa.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dei fabbricati da dichiarare al catasto edilizio urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli Uffici provinciali dell'Agenzia accedono alle relative informazioni presenti nel fascicolo aziendale, con le modalità previste al comma precedente.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia e l'AGEA stabiliscono un piano di attuazione recante i reciproci impegni, concernenti le attività dell'anno successivo, allo scopo di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'atto provvedimentale precedente, emanato in data 29 dicembre 2006, fatte salve le procedure di aggiornamento catastale eseguite in base alle previsioni contenute nel menzionato provvedimento.

2. L'Agenzia, sentita l'AGEA, provvede ad aggiornare l'allegato tecnico, tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, nel caso di modifica dei sistemi informativi o di variazione delle modalità di classificazione dell'uso del suolo.

3. Le sanzioni, previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e saranno applicate alle dichiarazioni rese ai sensi del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 ottobre 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Firmato: Gabriella Alemanno